DECRETO N. 84/2020

Tribunale di Torre Annunziata

Il Presidente

L E T T O	il DCPM 8-3-2020;
L E T T O	il DL 8-3-2020 n.11;
V I S T O	il Comunicato Urgente del Min. della Giustizia dell'8.3.2020;
L E T T A	la circolare del Ministro della Salute del 22.2.2020 n. 5443;
L E T T O	il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;
V I S T I	i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 e 25.2.2020 contenenti misure di attuazione del citato decreto legge;
L E T T E	le linee guida per gli Uffici del Distretto della Corte di Appello di Napoli nell'ambito delle misure di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19;

R I T E N U T O

che le ipotesi di obbligatoria trattazione dei procedimenti debbano essere individuate con criteri coordinati con le nuove disposizioni del d.l. n. 11/2020, e che risulta opportuno fornire chiarificazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria residualmente prevista dall'art. 1 in rif. all'art.2.2 lett.g) del d.l. citato, favorendo il più possibile l'incentivazione delle attività da remoto mediante utilizzazione delle forme di comunicazione telematica, nonché regolare le modalità di accesso agli uffici giudiziari,

all'esito di un tavolo tecnico di consultazione permanente con il Procuratore della Repubblica f.f. e con l'avv.to Luisa Liguoro quale presidente del C.O.A. del Foro di Torre Annunziata

DISPONE

Limitatamente al periodo intercorrente dalla data odierna sino al 22 marzo 2020 che, con riferimento alle attività giudiziarie di competenza del Tribunale d degli Uffici del Giudice di Pace:

1- LE UDIENZE NEI PROCEDIMENTI CIVILI E DI LAVORO SONO RINVIATE D'UFFICIO A DATA SUCCESSIVA AL 22.3.2020, con le seguenti eccezioni:

□ Cause relative ad alimenti (nelle quali **non** sono compresi i procedimenti di separazione e divorzio: cfr. Cass n. 605 del 12.2.2017);

□ Procedimenti cautelari (da ritenere limitati a quelli aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona);

□ Procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei soli casi in cui venga dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con la adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo o dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;

□ Procedimenti di convalida del TSO;

□ Procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari

□ Procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi Terzi e dell'Unione Europea;

□ Procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c.;

□ Cause rispetto alle quali la ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti, previa dichiarazione di urgenza operata da parte del Presidente del Tribunale (o dal suo delegato) ovvero, in caso di cause già iniziate, dal giudice istruttore o del presidente del collegio.

I giudici, per i procedimenti esclusi dal rinvio d'ufficio, nell'ambito dei poteri di direzione di udienza, sono facultati ad adottare ogni iniziativa utile a garantire la piena protezione della salute di tutti i soggetti del processo e del personale amministrativo, sia nelle aule di udienza che negli spazi ad essa adiacenti; nell'ambito di detto potere il Giudice è facultato anche a sollecitare l'osservanza da parte dei soggetti del processo delle norme igienico sanitarie del Ministero della Salute del 23.2.2020 già rese note e divulgate nell'Ufficio e del DPCM del 08.3.2020.

I rinvii verranno comunicati a mezzo PCT ove possibile, ovvero da parte delle Cancellerie.
L'elenco dei rinvii, con indicazione del solo numero di R.G., verrà trasmesso dalle Cancellerie anche al C.O.A. alla mail: segreteria@forotorre.it che provvederà ad adeguata diffusione sul suo sito web.

2- LE UDIENZE NEI PROCEDIMENTI PENALI SONO RINVIATE D'UFFICIO A DATA SUCCESSIVA AL 22.3.2020, con le seguenti eccezioni:

□ Udienze di convalida dell'arresto e del fermo e udienze fissate per gli interrogatori ai sensi dell'art. 294 c.p,p.;

□ Udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p.;

□ Udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;

□ **(altresì) quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, per le seguente ipotesi**:

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ex art. 51-ter legge 26 luglio 1975 n. 354;

b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

□ Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile);

Ai sensi dell'art. 2.7 del d.l. n. 11/2020 la partecipazione alle udienze di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare che abbiano richiesto di procedere (in tal senso si provvederà a compulsare telematicamente i difensori) è assicurata "ove possibile" mediante videoconferenze o collegamenti da remoto (in tal senso i magistrati del settore penale sono invitati a raccordarsi con il magrif dott.ssa Iannone per programmare le attività ove intervenga la richiesta di procedere al giudizio).

I rinvii (da fissare tendenzialmente oltre il 31.5.2020 per i procedimenti senza imputati sottoposti a misura cautelare e successivamente al 22.3.2020 negli altri casi), comportano la sospensione dei termini sino alla nuova data di fissazione (e comunque non oltre il 31.5.2020) e verranno comunicati all'imputato, al difensore, al p.m. ed alle parti civili, tenendo conto – per i processi non di prima udienza – della legittimità della sola notifica al difensore dell'imputato per cui è stata dichiarata in precedenza l'assenza (cfr. Cass. 4.2.2020, n. 8729).

Tutte le predette disposizioni si estendono anche alle udienze preliminari.

L'elenco dei rinvii, con indicazione del solo numero di R.G., verrà comunicata dalla Cancelleria alla Camera penale alla mail: camerapenale.ta@pec.it che provvederà ad adeguata diffusione sul suo sito web.

Tutti i processi esclusi dal provvedimento di sospensione saranno celebrati a a porte chiuse.

3- SETTORE FALLIMENTARE

In attuazione dell'art. 1.1 d.l. cit. tutte le udienze istruttorie del periodo 8 – 22 marzo c.a. sono rinviate d'ufficio e pertanto sono rinviati a data successiva al 22 marzo 2020 i seguenti procedimenti in trattazione nel periodo dal 9 al 22 marzo 2020:

1) contenzioso civile ordinario ed articoli 98 l. fall. : essi sono rinviati secondo un calendario che ciascun magistrato avrà cura di predisporre e che comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza,.

2) udienze relative a concordati e accordi e procedure di sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 e succ. mod.: essi sono rinviati secondo un calendario che ciascun magistrato avrà cura di predisporre e che comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza,

3) udienze di verifica dello stato passivo, conti di gestione, comparizioni ex artt. 599 e 600 c.p.c., udienza di revoca dei curatori: ciascun magistrato comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza, il rinvio delle cause fissate per il 12 e il 19 marzo a periodo successivo al 22.03.2020 secondo il calendario che ogni magistrato avrà cura di predisporre;

4) prefallimentari non urgenti (con esclusione di quelli relativi a società cancellate con estinzione entro il mese di aprile , e quelle con richieste di misure cautelari): ciascun magistrato comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza, il rinvio delle cause fissate per il 12 e il 19 marzo a periodo successivo al 22.03.2020 secondo il calendario che ogni magistrato avrà cura di predisporre;

5) reclami avverso provvedimenti del G.D. e sequestri non aventi carattere d'urgenza;

6) le vendite fallimentari, con modalità analogiche o telematiche, fissate nel periodo dal 9.03.2020 al 22.03.2020 (incluso) sono differite a data, da stabilirsi a cura del curatore previa istanza al GD, comunque successiva al 31 maggio 2020, ferme le offerte di acquisto già formulate e con sospensione dei termini per la proposizione di ulteriori offerte . tanto ex art. 108 l. fall. per ragioni d'urgenza con onere di comunicazione e pubblicità sui siti già indicati di cui all'ordinanza di vendita o all'avviso di vendita ex art. 107 l. fall. .Pertanto:

a) in ordine alle offerte cartacee, il professionista tratterrà le buste depositate e non accetterà nuove offerte, il cui termine per il deposito riprenderà a decorrere, per la parte residua, a partire dal 23.03.2020 e sarà parametrato alla nuova data di vendita che si andrà a fissare;

b) in relazione a tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, il professionista delegato procederà tempestivamente all'effettuazione della pubblicità di cui all'ordinanza di vendita in relazione alla nuova data fissata, con pubblicazione sui siti *internet* indicati in ordinanza e sul PVP (per quest'ultimo come evento "avviso di rettifica") dell'avviso di sospensione e della data di rinvio della vendita;

- è sospeso, per il periodo dal 9.03.2020 al 22.03.2020 (incluso), il termine per il versamento del saldo prezzo, che riprenderà a decorrere, per la residua parte, a far data dal 23.03.2020, salve eventuali successive nuove disposizioni;
- sono altresì sospese le pubblicazioni di tutti gli avvisi di vendita nel predetto periodo
- I curatori ed i delegati sono invitati a custodire le buste già pervenute; sono sospesi i termini per il deposito del saldo prezzo e per lo sgombero degli immobili
7) le vendite nei giudizi di divisione seguono le modalità di cui sopra.
I termini per il deposito delle domande di insinuazione al passivo ex artt. 16 e 93 l. fall.e quelli consequenziali ex art. 95 e ss. l. fall. sono sospesi. Sono parimenti sospesi i termini per le impugnazioni ex art. 99 l. fall.
Sono sospesi sino al 22 marzo 2020 i termini per il deposito dei piani di concordato ex art. 161 comma VI l. fall. - salva l'ipotesi di pendenza di procedure prefallimentari- nonché per il deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
I colloqui con i curatori e con qualsiasi altro professionista, senza alcuna eccezione, sono sospesi sino a data da definirsi.
Tutte le istanze, ivi comprese quelle relative ad urgenze, saranno comunicate ai G.D. tramite consolle o altro mezzo di comunicazione telematico (pec, mail etc...).
Si comunichi ai curatori- i quali provvederanno alle comunicazioni e pubblicità di competenza.

Si ricorda che a norma dell'art. 1.2 del d.l. i termini per il compimento di qualsiasi atto sono sospesi (con la sola eccezione delle attività di cui all'art.2. lett.g).
Sia per il settore civile che per quello penale ogni tipo di comunicazione, istanza o deposito (anche concernente la eventuale richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'art. 2.2 lett.g) del d.l. n. 11/2020) è prevista unicamente in via telematica.
La richiesta, laddove esterne all'ambito del PCT, sarà inviata alla Cancelleria del giudice (o del collegio) competente all'indirizzo di posta elettronica certificata reperibile sul sito web del Tribunale: sarà cura della Cancelleria smistarla al magistrato (o al collegio) competente, che provvederà a trasmettere il provvedimento adottato alla Cancelleria che provvederà al successivo inoltro.
Anche le iscrizioni a ruolo avverranno per via telematica, ai sensi dell'art.2.6 del d.l.
Il contributo unificato e l'anticipazione forfettaria per l'iscrizione al Ruolo saranno assolti in modalità telematica.
Ogni eventuale chiarificazione potrà essere fornita telefonicamente comunicando con i responsabili delle Cancellerie.

4- COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' URGENTI

Il coordinatore del settore penale, quello del settore civile e il presidente della sezione lavoro sono demandati, nel periodo di sospensione, a garantire (anche mediante delega a un magistrato delle sezioni) la reperibilità per il coordinamento delle attività escluse dalla sospensione, la gestione delle urgenze, e la risoluzione di eventuali situazioni di emergenza che si possano determinare nella gestione di questa fase transitoria.

5- UFFICIO NEP

L'accesso all'Ufficio NEP, fino al 22.3.2020, salvo proroga, è consentito, ad una sola persona per volta per l'accettazione ed il ritiro dei soli atti urgenti dalle ore 9,00 alle ore 10,30.

Vanno considerati urgenti sogli atti ricompresi nelle ipotesi di cui all'art. 2.2 lett.g) del d.l. n.11/2020.

Per quanto attiene le richieste di espropriazione forzata per le quali la perentorietà del termine di decadenza è da ricondurre al termine di efficacia del precetto ex art. 481 c.p.c. non ha rilievo l'interesse soggettivo indipendentemente dall'azione di esecuzione forzata richiesta.

Le procedure di sfratto o rilascio di immobile, nonché gli obblighi di fare in corso, sono rinviate su valutazione esclusiva dell'ufficiale giudiziario competente di zona, oltre la data del 22.3.2020, salvo proroga, alla prima data utile, in funzione dei principi richiamati dalle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria .La parte richiedente, è comunque tenuta al conferimento dell'incarico entro e non oltre le quarantotto ore precedenti la data dell'esecuzione.

Le notificazioni a mani su richiesta della parte richiedente saranno effettuate secondo la prudente valutazione del notificatore in tutto il circondario, compreso il Comune di Torre Annunziata, privilegiando la notifica a mezzo del servizio postale, tenuto conto dell'emergenza sanitaria e del rischio contagio da coronavirus.

6- ATTIVITA' DELLE CANCELLERIE

Con separato provvedimento del dirigente amministrativo viene regolato il contingentamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi del personale amministrativo del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace, nonchè l'attività di ricevimento degli atti pubblici di competenza della Cancelleria, del patrocinio a spese dello Stato e dell'ufficio cronologico e del repertorio.

7- UFFICIO DI PRESIDENZA

Per quanto riguarda la segreteria della presidenza, può farsi riferimento ai seguenti recapiti:

Lucia De Simone tel. 0818573258 Lucia.desimone@giustizia.it

Rita Sabini tel. 0818573212 Rita.sabini@giustizia.it

Per eventuali richieste urgenti che **non possono essere risolte telefonicamente o telematicamente** riguardanti la Presidenza, i consulenti tecnici d'ufficio, i tirocini ed altri servizi collegati, gli uffici saranno aperti dalle ore 9.30 alle 11.30.

8- ACCESSO AGLI UFFICI GIUDIZIARI

L'accesso agli uffici giudiziari è consentito **esclusivamente per attività urgenti ed indifferibili:** potranno accedervi liberamente i magistrati, il personale amministrativo e i Consiglieri del C.O.A., l'accesso per gli avvocati e soggetti esterni all'attività giudiziaria è previsto solo laddove attestino una comprovata urgenza al personale preposto al controllo dell'accesso, che lo consentirà per l'accesso alle Cancellerie solo dalla h. 9.30 alle 11.30.

Si rammenta che ai sensi dell'art.1.2 del d.l. n.11/2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto sono sospesi fino al 22.3.2020 (salve le eccezioni richiamate all'art.1.1) e che il decorso del termine, ove abbia inizio durante il periodo di sospensione, è differito alla fine del predetto periodo.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, al Sig. Procuratore della Repubblica sede, al Dirigente Amministrativo, ai magistrati del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace, al Sig. Dirigente UNEP sede, ai Sigg.ri Responsabili delle Cancellerie Civili e Penali e dei Settori Amministrativi di tutti gli uffici giudiziari, alla R.S.U., alle OO.SS. e all'Ordine degli Avvocati sede.

Copia del presente provvedimento va inviata anche al personale preposto al controllo dell'accesso del Tribunale in ordine a quanto previsto al punto 8.

Va disposto l'inserimento del presente provvedimento sul sito web del Tribunale.

Torre Annunziata, 10 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Ernesto Aghina